

Codice A1813C

D.D. 23 novembre 2023, n. 2865

R.D. n. 523/1904, art. 26 del D.P.G.R. n. 10/R/2022. Autorizzazione idraulica n. 104/2023 per la realizzazione d'interventi di manutenzione lungo la Gora del Molino del Pascolo. Richiedente: Città di Moncalieri (TO).



ATTO DD 2865/A1813C/2023

DEL 23/11/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. n. 523/1904, art. 26 del D.P.G.R. n. 10/R/2022. Autorizzazione idraulica n. 104/2023 per la realizzazione d'interventi di manutenzione lungo la Gora del Molino del Pascolo. Richiedente: Città di Moncalieri (TO).

In data 03/10/2023, prot. n. 41872/A1813C, è pervenuta la richiesta di autorizzazione idraulica da parte della Città di Moncalieri, *Settore Ambiente Sostenibilità – Protezione Civile, Servizio Idrogeologico* (nota prot. n. 65043 del 03/10/2023), per la realizzazione d'interventi di manutenzione lungo la Gora del Molino del Pascolo previsti all'interno del progetto denominato "*Interventi di Manutenzione straordinaria Rii e canali appartenenti al reticolo idrografico minore nel Comune di Moncalieri*".

Gli interventi in argomento sono previsti a partire da circa 100 m a monte dell'attraversamento di Via Madre Teresa di Calcutta fino all'inizio del tratto intubato in corrispondenza del parcheggio di Decathlon e consistono in:

- decespugliamento delle scarpate, taglio selettivo e abbattimento di alberi ad alto fusto pericolanti o posti in alveo in condizioni tali da ostruire la sezione idraulica, per un tratto di lunghezza pari a circa 780 m;
- imbottimento di sponda nei punti dove sono presenti cedimenti localizzati della stessa, con materiale proveniente dall'alveo.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dell'Ing. Bartolomeo Visconti e dell'Ing. Chiara Palese dello studio *EDes Ingegneri Associati*, costituiti dalla relazione tecnica illustrativa e da n. 2 tavole grafiche, in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di che trattasi.

L'Amministrazione Comunale di Moncalieri, con D.G.C. n. 391 del 05/10/2023 (trasmessa al Settore scrivente in data 31/10/2023 con nota prot. n. 72537 e pervenuta in pari data con prot. di ricevimento n. 46586/A1813C) ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi in oggetto.

Questo Settore, in data 31/10/2023 con nota prot. n. 46692/A1813C, ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990 (e s.m.i.), dell'art. 15 della L.R. n. 14/2014 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022.

A seguito dell'esame degli atti progettuali, l'esecuzione degli interventi sopradescritti è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- art. 59 della L.R. n. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- art. 37 bis del D.P.G.R. 20 settembre 2011, n. 8 e s.m.i. (Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4);
- art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla DGR 1-3361 del 14.06.2021;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904 e dell'art. 26 del D.P.G.R. n. 10/R/2022, la Città di Moncalieri ad eseguire gli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il materiale legnoso proveniente dal taglio della vegetazione in alveo dovrà essere asportato e allontanato dall'alveo stesso e non dovrà essere depositato in aree esondabili;
3. è vietato lo sradicamento delle ceppaie ai sensi della lettera c) dell'art. 96 del R.D. n.

523/1904;

4. il materiale litoide proveniente dagli scavi in alveo demaniale dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità degli interventi di cui trattasi;
5. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
6. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
7. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
8. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
9. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
10. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi; inoltre dovrà attenersi a quanto previsto dalla LR 37/2006 e dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, in merito alla compatibilità delle lavorazioni con gli ambienti acquatici; la Ditta esecutrice dovrà eventualmente acquisire la prescritta autorizzazione da parte della Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela della Fauna e della Flora per tutte le lavorazioni in alveo che comportino la messa in secca di un tratto del corso d'acqua, al fine di consentire il recupero della fauna ittica.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

I funzionari estensori:
Dott. Ermes FUSETTI
Ing. Alberto PIAZZA

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana
di Torino)
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio